



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 27 del 18/06/2020

Repertorio Generale n. 753 del 18/06/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA "TEK.R.A. S.R.L." DEI SERVIZI EX ART. 2 DEL PIANO A.R.O. TAORMINA, RELATIVI ALLA PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI - MEDIANTE IL SISTEMA DEL "PORTA A PORTA" - COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 27 del 18/06/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA "TEK.R.A. S.R.L." DEI SERVIZI EX ART. 2 DEL PIANO A.R.O. TAORMINA, RELATIVI ALLA PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI - MEDIANTE IL SISTEMA DEL "PORTA A PORTA" - COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Determina del Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici n. 176 del 31.5.2019 i servizi dell'A.R.O. Taormina, all'esito della procedura aperta per l'affidamento del "*servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Taormina*", sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa "*Tek.r.a. S.R.L.*" con sede in via Renato Raiola n.59, Angri (Sa);
- in data 04/07/2019 la Ditta Onofaro S.R.L. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, per l'annullamento, previa sospensione e adozione di misure monocratiche provvisorie, di tutti gli atti adottati dal R.U.P., dalla commissione di gara e dalla commissione giudicatrice, nell'ambito della detta procedura;
- con decreto n.423 del 6 luglio 2019, il Presidente della IV Sezione del Tar Sicilia, sede staccata di Catania, ha respinto l'istanza di adozione di decreto cautelare monocratico, proposta nell'ambito del citato ricorso, rinviando la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 18 luglio 2019;
- con ordinanza cautelare n. 469/2019, emessa in data 22/07/2019 in seno al giudizio n. 1074/2019 Reg. Ric., il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla ditta Onofaro S.R.L. limitatamente alla circostanza che il ricorso appare fondato nella parte in cui denuncia la

violazione dell'art.80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 *“sussistendo l'obbligo della stazione appaltante di valutare attentamente le dichiarate precedenti vicende occorse alla controinteressata nella esecuzione di appalti analoghi...”*, fissando ai sensi dell'art.119, comma 3, c.p.a. per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2019;

- in ottemperanza al disposto cautelare il R.U.P. - in rappresentanza dell'Ente Comune di Taormina – nelle more della ricezione del certificato antimafia più volte sollecitato - ha avviato ulteriori attività di verifica depositando nel giudizio le note n. 25411 del 24/10/19 e n. 28148 del 30/10/19;
- all'udienza del 7 Novembre 2019 la Onofaro S.R.L. ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, per proporre motivi aggiunti avverso le note n. 25411 del 24/10/19 e n. 28148 del 30/10/19 che il Comune di Taormina aveva nelle more adottato;
- la trattazione della causa veniva dunque rinviata al 13/02/2020;
- la ditta Onofaro S.R.L. notificava all'Ente comunale ricorso per motivi aggiunti;
- con sentenza n. 693/2020 depositata in data 16/03/2020, emessa all'esito della Camera di Consiglio del 13/02/2020, il T.A.R. di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla Ditta Onofaro S.R.L. limitatamente alla doglianza relativa alla mancata attivazione di una procedura di controllo e verifica da parte della stazione appaltante, in relazione agli elementi di fatto dichiarati dalla Tekra srl in sede di gara, con riguardo ai precedenti appalti gestiti;
- il TAR Catania, in particolare, ha rilevato come *“...le dichiarazioni riguardanti le pregresse vicende contrattuali dichiarate nel corpo della domanda, che hanno avuto come protagonista la Tekra srl, avrebbero dovuto costituire oggetto di approfondita valutazione ad opera della stazione appaltante, al fine di accertare se integrassero o meno ipotesi di grave illecito professionale. Tale accertamento è mancato sia nel corso della procedura di gara, sia dopo; non potendosi ritenere idoneo a tal fine – per le ragioni appena esposte – il tentativo di sommaria istruttoria posto in essere dal RUP il 30 ottobre 2019...”*;
- il Tar Catania, con la sentenza in argomento, ha annullato gli atti impugnati col ricorso e con i motivi aggiunti *“...salva restando la possibilità per la stazione appaltante di operare la valutazione che è mancata...”*;
- con Ordinanza Sindacale n. 12 del 18.03.2020 è stata affidata alla Ditta “Tek.r.a. S.R.L.”, con Sede Legale in via Renato Raiola n.59, Angri (Sa) P.I. 04653190654 l'esecuzione dei servizi ex art. 2 del Piano A.R.O. Taormina, relativi alla pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati – mediante il sistema del “porta a porta”, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale, con decorrenza 18.03.2020 e fino alla data del 18/06/2020.

Atteso che:

- in esecuzione della sentenza in argomento, si è deciso di porre in essere ulteriori approfondimenti di competenza del R.U.P. al fine di verificare se le dichiarazioni relative alle predette vicende contrattuali che hanno avuto come protagonista la Tekra srl integrassero o meno ipotesi di grave illecito professionale;
- con note Pec del 27 marzo 2020, il RUP ha avviato una nuova istruttoria al fine di effettuare la valutazione che secondo quanto statuito dal TAR è mancata;
- la documentazione raccolta in esito alla predetta istruttoria è stata trasmessa alla commissione di gara in data 25/05/2020 con nota 11903;
- la commissione di gara ha assunto le proprie valutazioni con verbale di gara trasmesso con nota 13544 del 12/06/2020;

- *non sussistono i presupposti per l'esclusione di una ditta dalla gara, ex art. 80, comma 5, lett. c), e comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui sia stata disposta la risoluzione per inadempimento di un precedente rapporto contrattuale, **ove tale risoluzione non abbia carattere di definitività*** (TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – Sentenza 3 Febbraio 2018, N. 323);
- *“...non ogni inadempimento pregresso, per quanto grave e tale da aver condotto alla risoluzione di un precedente contratto d'appalto, giustifica l'esclusione dalla partecipazione a gare successive, in assenza di una esplicita valutazione prognostica della stazione appaltante, circa la capacità del concorrente di eseguire in maniera corretta le prestazioni oggetto del nuovo affidamento...”* (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 5 Settembre 2017, N. 4192 TAR TOSCANA, SEZ. I, 1 Agosto 2017, N. 1011 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 5 Luglio 2017, N. 3288 TAR VALLE D'AOSTA, 23 Giugno 2017, N. 36).

Considerato che:

- il verificarsi di una situazione non nuova e neanche imprevedibile non è, in linea di massima, di ostacolo all'utilizzo del potere di ordinanza *extra ordinem*, poiché ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo e imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere, dovendo aversi riguardo unicamente all'oggettiva ricorrenza di una situazione minacciosa non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con le ordinarie misure (cfr. T.A.R. Sardegna 19/2/2010 n.204, Cons. Stato, V Sez., 3/2/2000, n.596 e 2/12/2002 n.6624; T.A.R. Campania – Napoli, I Sez., 21/6/2005, n.8328, T.A.R. Puglia – Lecce, 24/9/2007 n. 3361);
- la valutazione della convenienza di proseguire la gestione del servizio con lo stesso soggetto o di individuarne uno nuovo, appartiene al merito delle scelte dell'amministrazione ed è come tale insindacabile in sede di ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 28/05/2010, n.1362).

Vista la nota prot. n. 14025 del 18.06.2020 del responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici dell'Ente – che si allega in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale – con la quale, al fine di evitare la interruzione dei servizi in argomento, propone di affidare gli stessi in regime di Ordinanza Contingibile ed Urgente all'impresa aggiudicataria dei servizi del piano A.R.O. Taormina “*Tek.r.a. S.R.L.*” con Sede Legale in via Renato Raiola n.59, Angri (Sa), fino al compimento degli approfonditi accertamenti avviati come indicati nella sentenza n.693/2020 del 16/03/2020, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, sezione Catania, all'esito della camera di Consiglio del 13/02/2020, ovvero, al più tardi, fino al 18 settembre 2020;

Ritenuto che:

- è stata acquisita la certificazione antimafia dalla quale risulta che a carico della suindicata TEK.R.A. S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del dlgs. 159/2011, alla data del 24.01.2020 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;
- in merito alla suindicata impresa non sussistono, altresì, i motivi di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- stante l'attuale stato di emergenza epidemiologica da virus COVID-19, è indispensabile garantire la continuità dei servizi essenziali e in particolare della raccolta rifiuti;
- un eventuale avvicendamento di impresa, con i conseguenti adempimenti gestionali del

caso, causerebbe la inevitabile interruzione del servizio di raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale e l'insorgere di problemi di natura igienico-sanitaria;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., che attribuisce espressamente al Sindaco e non ai dirigenti, la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, VII Sez., 5/2/2008 n.555, T.A.R. Lombardia – Milano, I Sez., 29/4/2005, n.888);

Ritenuto necessario, per tutte le superiori motivazioni, di emettere il presente provvedimento contingibile ed urgente, ai fini della prosecuzione dello svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e di garantire adeguate condizioni igienico - sanitarie nel territorio, mantenendo le azioni già intraprese per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

Visti:

- l'art. 191 del D. Lgs. n.152/2006 s.m.i.;
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 8 aprile 2010 n. 9;
- l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, nelle more della conclusione del procedimento del RUP finalizzato alla valutazione più approfondita delle dichiarazioni riguardanti le pregresse vicende contrattuali della società TEKRA e dalla stessa dichiarate in sede di gara:

1. Affidare alla Ditta "*Tek.r.a. S.R.L.*" con Sede Legale in via Renato Raiola n.59, Angri (Sa) P.I. 04653190654 - ai sensi e per gli effetti del comma 5, art. 50, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., l'esecuzione dei servizi ex art. 2 del Piano A.R.O. Taormina, relativi alla pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati – mediante il sistema del "*porta a porta*", compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale, con decorrenza odierna e fino alla data di conclusione del procedimento sopra argomentato, ovvero, al più tardi, fino al 18 settembre 2020.
2. Dare atto che l'impresa è tenuta, altresì, ad osservare quanto disposto dalle vigenti Ordinanze Sindacali in materia di modalità organizzative di raccolta rifiuti.
3. Alla SRR Area Metropolitana di Messina di attivare le procedure per il transito degli operatori previsti in pianta organica relativi all'ARO Taormina al fine di garantirne l'utilizzo da parte dell'Impresa "*Tek.r.a. S.R.L.*", anche in deroga, ove necessario, all'art. 19, comma 8, L. R. 9/2010 e ss.mm.ii.
4. Demandare al Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici i conseguenti adempimenti gestionali inerenti la esecuzione dalla presente ordinanza.

INFORMA

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. n°10/91, che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Puglisi Massimo e che avverso la presente Ordinanza si può proporre ricorso giurisdizionale, alternativamente, davanti al TAR entro sessanta giorni o al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

La trasmissione della presente a:

- Prefettura di Messina (protocollo.prefme@pec.interno.it);
- Ditta "Tek.r.a. S.R.L." via Renato Raiola n.59, Angrì (Sa);
- Ditta "Onofaro Antonino Srl" C.da Feudo, 131 98074 Naso (ME) (onofaroantoninosrl@trinapec.it);
- al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune (sede);
- al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune (sede);
- al Segretario Comunale (sede);
- al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale (sede);
- alla SRR Area Metropolitana di Messina (srr.ammessina@pec.it);
- alla Città Metropolitana di Messina (protocollo@pec.prov.me.it);
- al Presidente della Regione Siciliana (presidente@certmail.regione.sicilia.it);
- al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it);
- al Presidente del Consiglio dei Ministri (presidente@pec.governo.it);
- al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM@pec.minambiente.it);
- al Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it);
- al Ministro delle Attività Produttive (notifichepct@pec.mise.gov.it).

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
con firma digitale